

Visti i pareri espressi in data 7 novembre 2007 dalla Commissione lavoro del Senato della Repubblica e dalle Commissioni riunite lavoro pubblico e privato e affari sociali della Camera dei deputati;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della solidarietà sociale;

Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia Lavoro S.p.A. quale società strumentale dello stesso Ministero e svolge, altresì, un'azione di verifica sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi effettuati dai due enti negli ambiti di relativa competenza. Inoltre, con particolare riferimento ad Italia Lavoro S.p.A., ai fini del controllo «analogo», il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a: definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue eventuali controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

Art. 2.

1. Il Ministero della solidarietà sociale esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sull'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), fermo restando le fonti di finanziamento dell'Istituto stesso.

2. Il Ministro della solidarietà sociale assume le iniziative necessarie per l'adeguamento dell'Istituto per gli affari sociali al nuovo assetto di competenze, ivi compresa l'approvazione del nuovo statuto.

Roma, 23 novembre 2007

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
PRODI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro  
n. 12, foglio n. 138

07A10868

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 17 dicembre 2007.

**Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro».**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2007, n. 117;

Visto l'accordo 1° agosto 2007, recante: «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro»;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo 1° agosto 2007, citato in premessa, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto nel quale si razionalizzano gli interventi, che già sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
PRODI

*Il Ministro della salute*  
TURCO

ALLEGATO 1  
(art. 1, comma 1)

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro». Punto non all'o.d.g. - Repertorio Atti n. 165/CSR - 1° agosto 2007.

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro».

Rep. Atti n. 165/CSR del 1° agosto 2007

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nella odierna seduta del 1° agosto 2007: